



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 08/11/2012

Prot. 36 / 0016277 / MA004.A007

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE


PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

DIV. VI

"VIGILANZA SUGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI E PRIVATI.
PREVIDENZA ED ASSISTENZA GESTITA DAGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO"

Tel. 06 4683 2289

E-mail: Div06Previdenza@lavoro.gov.it



Alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza per gli ingegneri e architetti
liberi professionisti -

INARCASSA

Via Salaria, 229

00199 Roma

e, p.c., Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento R.G.S.

I.Ge.Spe.S. - Ufficio I

Via XX Settembre, 97

00187 Roma

CdG: MA004.A007.11432

*Classificazione**Allegati:*

OGGETTO: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA) – Delibera assunta dal Comitato Nazionale dei Delegati nell'adunanza del 18, 19 e 20 luglio 2012 (di cui all'atto in data 12/09/2012, repertorio n° 38421, del Dott. Rita Maria Fiumara, Notaio iscritta nel Ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, residente in Bracciano, attestante l'estrazione del deliberato dalle pagine nn° 17767, da 17843 a 17892 del Libro Verbali del Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa).

Con nota n. 257/DG/2012 del 13/09/2012, pervenuta il 14 settembre u.s., codesta Cassa ha trasmesso ai Ministeri vigilanti il nuovo testo del Regolamento Generale di Previdenza 2012 (di seguito "RGP 2012"), deliberato nella riunione del 18, 19 e 20 luglio 2012 dal Comitato Nazionale dei Delegati, secondo i punti qualificanti soprattutto del "Contributivo Inarcassa" di seguito riportati:

- progressiva abolizione delle pensioni di vecchiaia e di anzianità e introduzione della pensione di vecchiaia unificata, con il calcolo contributivo pro-rata, a decorrere dall'1.1.2013, con salvaguardia degli iscritti con 55 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva maturati entro il 2010 e mantenimento fino al 2017 dei requisiti previdenti per le prestazioni contributive (65 anni e 5 di contribuzione). Dal 2018, possibilità di pensionamento a 70 anni senza minimo contributivo, con calcolo interamente contributivo e con possibilità di versamento dei contributi in qualità di iscritto-pensionato (50% dell'aliquota ordinaria). E' prevista l'applicazione del pro-rata per coloro che abbiano maturato 20 anni di anzianità alla data di entrata in vigore della presente riforma e cessino con almeno 70 anni di età e 30 di contribuzione; è facoltà dell'iscritto anticipare il pensionamento a 63 anni di età e 35 di anzianità contributiva con opportuni abbattimenti di pensione;
- nuovi requisiti di accesso al pensionamento: innalzamento dell'età pensionabile di tre mesi per ogni anno a partire dal secondo anno di approvazione della riforma fino ai 66 anni e

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Via Flavia, 6 - 00187 Roma

Tel. 064683.2431 Fax. 06.47887182

1

successivamente adeguata con gli incrementi di speranza di vita e dell'anzianità; graduale aumento dell'anzianità minima di un anno ogni due anni, da 30 a 35 anni, introducendo la possibilità di un anticipo a 63 anni, con l'anzianità minima prevista ma con abbattimenti dell'importo;

- coefficienti di trasformazione specifici (in linea cioè con la speranza di vita media propria della categoria degli Ingegneri e Architetti iscritti ad Inarcassa), applicati "per coorte", costruiti senza tener conto della componente di reversibilità e soggetti a revisione annua.

- destinazione a previdenza (a montante contributivo) di parte del contributo soggettivo (0,5%) prima destinata all'assistenza, nell'ottica di garantire prestazioni più adeguate;

- in termini di adeguatezza, le prestazioni vengono a "beneficiare" degli aumenti delle aliquote già intervenuti con la precedente Riforma del 2008, che aveva aumentato il contributo soggettivo al 14,5% (mentre viene eliminato il contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il massimale contributivo), e della parziale (massimo il 50%) retrocessione del contributo integrativo sul montante;

- innalzamento del contributo integrativo minimo e introduzione di un massimale al volume d'affari quale limite al riconoscimento sul montante della quota di contributo integrativo; per analogia a quanto previsto in termini di contribuzione soggettiva, la Cassa ha voluto stabilire anche un contributo integrativo minimo a carico dei pensionati che proseguono l'esercizio della professione nella misura del 50% del minimo ordinario; si segnala che l'Ente non ha avuto necessità di modificare il Regolamento per conformarlo al dettato normativo di recente introduzione di cui all'art. 18, comma 11 del d.l. n. 98/2011 in materia di contribuzione dei pensionati che continuano la propria attività lavorativa, stante l'aliquota ordinaria gravante sugli stessi al pari di ogni altro iscritto;

- elevazione anche del contributo minimo soggettivo, assicurando un finanziamento maggiore delle prestazioni degli iscritti con carriere più basse;

- possibilità di incrementare il proprio montante individuale mediante il versamento di una contribuzione volontaria aggiuntiva (fino ad un massimo di un ulteriore 8,5% del reddito professionale);

- mantenimento del riconoscimento della pensione minima, subordinato, però, al doppio vincolo della media dei redditi degli ultimi venti anni e della situazione economica derivante dall'ISEE e introduzione del riconoscimento di un accredito figurativo in favore dei giovani iscritti con contribuzione agevolata, da destinare ai montanti individuali, a condizione che maturino almeno 25 anni di contribuzione non agevolata;

- pensione contributiva calcolata moltiplicando il montante contributivo, rivalutato alla data del pensionamento in base al tasso annuo di capitalizzazione, per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età del pensionamento di cui alla tabella allegata al nuovo regolamento;

- rivalutazione dei contributi in base al "Pil Inarcassa" (variazione media quinquennale del Monte redditi degli iscritti alla Cassa), a garanzia della sostenibilità del sistema; è prevista inoltre la possibilità di un'ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sugli investimenti della Cassa, subordinatamente alla verifica della sostenibilità;

- aumento del tetto reddituale a 120 mila euro;

- contributo di solidarietà dell'1% sulle pensioni erogate nel biennio 2012-2013 (2% per i pensionati contribuenti), calcolato esclusivamente sulla quota retributiva della pensione (escluse le pensioni di invalidità e inabilità, le pensioni ai superstiti e le pensioni contributive).

A seguito di ulteriori delucidazioni richieste dalla scrivente nel corso dell'incontro informale tenutosi l'11 ottobre u.s. nelle sedi ministeriali, codesta Cassa con prot. n. 302/DG/2012 del 23 ottobre 2012 ha inoltrato una "Nota di chiarimento" ad integrazione della relazione illustrativa alla riforma proposta.

* * *

Nell'esame della riforma attuata, in via preliminare si ritiene opportuno che le serie storiche pregresse delle tabelle allegate al RGP 2012 vengano espunte dalla novella.

Si precisa, inoltre, sempre in un'ottica di analisi preliminare e di lettura d'insieme, che la locuzione più volte ripetuta nel riformato Regolamento "*dal 1° gennaio successivo a quello di approvazione del RGP 2012*" va sostituita con la seguente: "*dal 1° gennaio 2013*".

Per quanto concerne le prestazioni pensionistiche, poiché nell'attuale fase di passaggio fra i vecchi e i nuovi regimi le fattispecie vengono a intrecciarsi in maniera spesso complessa, al fine di rendere il Regolamento di più semplice e immediata comprensione, si invita codesta Cassa a una futura rivisitazione del Regolamento medesimo, che, esauritasi la fase transitoria, mantenga in articolato solo gli istituti previdenziali rimasti in essere.

* * *

In relazione ai singoli aspetti della Riforma, per quanto riguarda l'obbligo stabilito a carico dell'iscritto di presentare la domanda di pensionamento entro un termine perentorio "*a pena di decadenza dal diritto*", è evidente che la mera omissione di un atto formale non possa arrecare pregiudizio al diritto sostanziale alla prestazione. Il diritto alla prestazione viene in buona sostanza rimodulato: l'iscritto potrà, infatti, beneficiare di un nuovo e diverso trattamento pensionistico.

Con riferimento al peculiare assetto di imputazione delle entrate derivanti dalla contribuzione integrativa, si formulano le seguenti osservazioni.

Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, come modificato dall'articolo unico della legge 12 luglio 2011, n. 133, consente agli Enti di previdenza privati e privatizzati di imputare parte del contributo integrativo al montante individuale dei propri iscritti. Codesta Cassa ha, quindi, stabilito quote percentuali di retrocessione a montante diversificate - ai fini di una redistribuzione equa delle risorse disponibili - in ragione all'anzianità contributiva dell'iscritto, fino ad un massimo del 2% per i giovani iscritti, in misura inversamente proporzionale agli anni maturati nel sistema retributivo.

In particolare, in relazione alla retrocessione a montante, preme rappresentare la necessità che la Cassa provveda a evidenziare in bilancio e in Regolamento l'esatta destinazione in termini percentuali della parte del contributo integrativo non retrocessa a montante. Dall'esame del novellato testo regolamentare sembrerebbe emergere, infatti, una destinazione ampiamente diversificata della stessa, che:

- andrebbe a supplire la soppressione dell'accantonamento dello 0,5% del contributo soggettivo, finanziando le attività assistenziali;
- ai sensi di quanto già stabilito nello Statuto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel limite dello 0,34%, continuerà a finanziare le attività integrative di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione;
- infine, considerato che i coefficienti di trasformazione per coorti adoperati dalla Cassa non contemplano il rischio reversibilità, andrebbe a coprire anche tale onere.

Al riguardo, la nota di chiarimento del 23 ottobre u.s. pone ulteriormente in evidenza tale inconsueta peculiarità: lo schema semplificato del "*Finanziamento delle uscite*" di cui alla pagina 3 della nota in esame individua due diverse uscite previdenziali:

- "*Previdenza I*", alimentata dalle entrate dei contributi soggettivi e della parte degli integrativi retrocessi a montante a fronte dell'erogazione di pensione di vecchiaia unificata;

- "Previdenza 2", alimentata totalmente dalla contribuzione integrativa ovvero da una contribuzione che non grava sugli iscritti ma che va a finanziare uscite prettamente previdenziali: "pensioni di reversibilità", "pensioni di invalidità/inabilità", "pensione minima (onere integrazione)", "Agevolaz. giovani (Contrib. Figurativi pieni)".

La terza voce di uscita del prospetto in parola è la "Spesa per Assistenza" che appare sovvenzionata dall'eccedenza del saldo previdenziale e dai "Rendimenti del patrimonio investito"; nella nota viene specificato che sia la previdenza sia l'assistenza sono interamente coperte dal saldo previdenziale per i prossimi quattro decenni e che il ricorso al rendimento reale del patrimonio per il finanziamento dell'assistenza è necessario solo a partire dall'ultimo decennio di riferimento e in una misura ritenuta "estremamente contenuta".

Ciò premesso quanto alla ricostruzione del sistema analizzato, costituisce certamente un elemento di perplessità il venir meno del rapporto sinallagmatico tra contribuzione soggettiva e prestazioni di invalidità e ai superstiti. Si rappresenta che, come noto, l'orientamento ministeriale è stato da sempre quello di una particolare attenzione nel diversificare i canali previdenziali da quelli assistenziali, sia in riferimento alle entrate contributive che alle prestazioni.

Si ritiene, quindi, quantomeno necessario, d'intesa con il covigilante Dicastero, avere adeguata evidenza di come e in quale esatta misura le entrate del contributo integrativo si distribuiscano fra erogazioni assistenziali, rendite indirette e di reversibilità, pensioni di invalidità/inabilità, oneri d'integrazione per la cd. "pensione minima", contributi figurativi pieni per i giovani infra trentacinquenni.

In relazione, poi, alla contribuzione figurativa a carico della Cassa e alla contribuzione facoltativa a carico dell'iscritto (di cui agli articoli 4.4 per la contribuzione soggettiva e 5.4 per il contributo integrativo), si invita l'Ente a specificare all'interno del codice regolamentare se siano ricompresi gli oneri di capitalizzazione nel tempo maturati, su chi gravino e come siano calcolati.

Appare, invece, ultroneo il riferimento operato dall'art. 6 del RGP 2012 ad importi fissati in una tabella storica valida dal 1999 al 2012 in relazione al contributo dovuto a copertura degli oneri derivanti dal trattamento di maternità, che rifacendosi alla disciplina del T.U. sulla maternità e paternità non può che avere natura eminentemente dinamica. Pertanto, analogamente a quanto sopra chiarito in via generale per le serie storiche delle tabelle allegate, si chiede di espungere dal dispositivo novellato la Tabella D - "Misura del contributo di maternità".

Per quanto concerne il riscatto degli anni di esercizio professionale anteriori al 1961, del periodo legale del corso di laurea e del periodo di servizio militare ed equiparati, considerato che, fermi restando i presupposti di diritto precisati all'"art. 12 - Riscatti", la disciplina del riscatto dei periodi successivi all'entrata in vigore del RGP 2012 viene regolamentata, in modo necessariamente diverso a seguito dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, all'"art. 27 - Computo dei periodi riscattati o ricongiunti", si invita la Cassa a integrare o a rendere contigue le due disposizioni prevedendo anche un coordinamento tra le stesse.

Con riferimento alla modalità di approvazione delle delibere in materia di contributi e prestazioni, occorre che il procedimento sia rivisto in conformità alla normativa vigente; pertanto, si rappresenta che le delibere ex art. 26 del RGP 2012 di aggiornamento dei coefficienti per generazione e le eventuali delibere di incremento del tasso di capitalizzazione del montante di una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del patrimonio nonché di modifica delle percentuali di retrocessione a montante del contributo integrativo devono essere trasmesse ai

Ministeri vigilanti per l'approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 509/'94 e non sono, pertanto, soggetti a forma alcuna di silenzio assenso, come erroneamente previsto all'ultimo capoverso dell'art. 33 RGP 2012.

Si rileva, inoltre, che al comma 1 dell'art. 26 del RGP 2012, nel caso di pensionamento anticipato è prevista la riliquidazione in via definitiva della rendita pensionistica, che, secondo quanto esposto nella *Relazione illustrativa delle modifiche proposte*, tiene conto sia dei coefficienti di trasformazione più alti, perché relativi ad età superiori, sia delle rivalutazioni del montante residuale per gli anni di anticipo della quiescenza. Tali peculiarità, non trovando riscontro nella normativa del sistema generale, richiedono una valutazione dettagliata, che permetta la comparazione, anche in termini di tassi di sostituzione, fra la pensione riliquidata e la prestazione calcolata al momento del pensionamento anticipato, opportunamente rivalutata fino al periodo del calcolo della nuova rendita. In ogni caso, si invita codesta Cassa a verificare attentamente che l'entità della pensione erogata in caso di prepensionamento non sia superiore al trattamento previdenziale che il medesimo iscritto avrebbe ricevuto alla maturazione dei requisiti ordinari.

Ancora con riferimento al comma 5, d'intesa con il covigilante Dicastero, si invita codesta Cassa a fornire maggiori indicazioni riguardo la scelta operata di ricalcolare ogni triennio il massimale di riferimento per la contribuzione integrativa da retrocedere a montante, diversamente da quanto stabilito per il massimale contributivo ordinario, soggetto invece ad annuale indicizzazione.

Con riferimento all'art. 28 del RGP 2012, rubricato "*Pensione minima*", ove necessario, si richiama l'attenzione di codesta Cassa sul principio che vige nel sistema generale: il metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche non ammette l'istituto dell'integrazione al minimo.

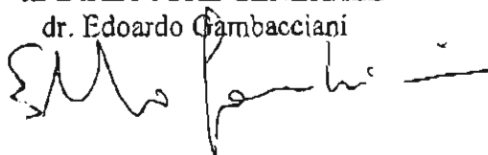
Resta inteso che tutte le novelle introdotte dovranno essere, quanto prima possibile, armonizzate con le disposizioni statutarie Inarcassa; in particolare, sarà necessario modificare l'elencazione delle prestazioni di cui all'art. 3 dello Statuto, in conformità con la riforma.

Per quanto riguarda il bilancio tecnico specifico, migliorativo rispetto alle proiezioni a parametri standard, le risultanze dello stesso mostrano, nel cinquantennio considerato, una "gobba" pensionistica fisiologica, con un saldo previdenziale negativo di breve periodo, dal 2051 al 2053, coperto con gli interessi annui del patrimonio calcolati ad un tasso reale netto pari all'1% e un saldo corrente sempre positivo così come il patrimonio netto, a piena copertura della riserva legale.

La scrivente, infine, d'intesa con il covigilante Ministero dell'economia e delle finanze, preso favorevolmente atto del passaggio al sistema di calcolo contributivo pro-rata, verificato compiutamente il rispetto dell'equilibrio di cui all'art. 24, comma 24 del d.l. n. 201/2011, in considerazione delle peculiari innovazioni introdotte nel regime previdenziale INARCASSA, convoca fin d'ora codesta Cassa presso la propria sede ministeriale per il giorno 12 novembre p.v. alle ore 11:00, al fine di ottenere ulteriori chiarimenti tecnici sugli effetti delle misure adottate ed assicurare in tal modo la celere definizione dell'iter di approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Edoardo Gambacciani



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
Via Flavia, 6 - 00187 Roma
Tel. 064683.2431 Fax. 06.47887182



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative,
già Direzione Generale per le Politiche Previdenziali
- Divisione VI -**
*Vigilanza sugli Enti previdenziali privatizzati e privati, previdenza ed assistenza
gestita dagli Enti di diritto privato*

DATA: 8 novembre 2012

DESTINATARIO: INARCASSA – c.a. del Presidente Arch. Paola MURATORIO

FAX N.: 068840090

PAGINE TRASMESSE: 6
(inclusa copertina)

MESSAGGIO: Anticipo fax nota prot. n. 36/0016277/MA004.A007